



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

MINUTA

13 giugno 2016

Prot. n. 22090

Al Vice Segretario Generale
Dott. Samuele Pontino
Sede

e p. c. Al Sig. Sindaco
Sede

Oggetto: Nota prot. n.19531 in data 25 maggio 2016, ad oggetto: **Segnalazione mancanza di requisiti e cause ostative rispetto alle nomina del nucleo di valutazione interno**
Comunicazione notizie.

In allegato alla presente, si trasmette copia della nota in oggetto, pervenuta all'attenzione della scrivente in data 26 maggio 2016, a firma di tale Rag. Sabino Rossignoli, priva di indirizzo, con la quale il medesimo lamenta, per i motivi ivi espressi, "l'incompatibilità dell'intero Nucleo di Valutazione Interno Nominato".

Da una ricerca effettuata all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trani, non risulta alcun Rag. Sabino Rossignoli; da una ricerca libera sul motore di ricerca GOOGLE risulta, invece, un consulente del lavoro – fiscale, con sede in Via Kennedy, 60 di questo comune.

Tanto precisato, a sommosso parere della scrivente non va favorita un'attività che, così come posta in essere, tende ad un sindacato ispettivo sull'operato di questa amministrazione, svolta peraltro senza alcun titolo di legittimazione.

Pertanto, avendo la S.V., in funzione supplente della scrivente, assente per motivi professionali, assolto alla funzione di segretario verbalizzante nella seduta di G.C. in cui si è provveduto alla nomina del nuovo organismo collegiale di cui si discute, tanto si rimette per le valutazioni di competenza.

Corre l'obbligo di ricordare, secondo quanto espresso dall'ANAC nelle FAQ sull'argomento, che:

- "gli enti locali ... OMISSIS ... stante il mancato rinvio dell'art.16, co. 2, del d.lgs. n.150 del 2009 all'art.14 dello stesso decreto, hanno facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 150 del 2009 indicate nel citato art.16. Qualora però procedano alla nomina dell'OIV, devono individuarne i componenti in conformità all'art.14 e tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera n. 4 del 2010, come integrata dalle delibere n. 107 del 2010, n. 27 del 2012, n. 12 del 2013, e, per le nomine successive alla delibera n. 23 del 2012, chiedere il parere preventivo alla Commissione.";
- in risposta alla domanda: "Quali sono le competenze dell'Autorità in materia di composizione dei nuclei di valutazione?", l'ANAC ha così replicato "Non rientra nell'ambito di competenza dell'Autorità la valutazione dei requisiti in possesso dei componenti dei nuclei di valutazione.";

- la Circolare n.6/2014 del Ministro Madia recante “*Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n.95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90*”, consente, negli enti locali come nelle altre amministrazioni, l'affidamento di taluni incarichi a soggetti in quiescenza, secondo quanto ivi espresso, che si riporta in stralcio “*Infine, essendo specificamente vietate ai soggetti in quiescenza le cariche di governo in enti locali, sono invece consentiti – nei suddetti enti come nelle altre amministrazioni – gli incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e i comitati dei revisori, purchè non abbiano, in base alle disposizioni organizzative dell'amministrazione stessa, natura dirigenziale.*”.

Tanto si comunica, per opportuna conoscenza e per dovere d'ufficio.

Il Segretario Generale
Dott. ssa Maria Teresa Oreste

